



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

**Proposta dell'A.N.Do.C. di modifica del Regolamento delle procedure elettorali
dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il
Collegio dei Sindaci**

TESTO IN VIGORE

TESTO MODIFICATO

TITOLO I	TITOLO I
<p data-bbox="153 456 775 517">REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p data-bbox="153 636 568 665">Art. 1 - Elettorato attivo e passivo</p> <p data-bbox="153 741 775 949">1.1 Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli associati alla Cassa iscritti all'Albo professionale al 31 dicembre dell'anno precedente quello di indizione delle elezioni ed inclusi negli elenchi validati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.</p> <p data-bbox="153 994 775 1093">1.2 Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli associati di cui al comma 1, fermo il disposto dell'art. 14, commi 2 e 3, dello Statuto.</p>	<p data-bbox="807 456 1398 517">ELEZIONE DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p data-bbox="807 600 1222 629"><u>Art. 1 - Elettorato attivo e passivo</u></p> <p data-bbox="807 707 1430 842">1.1 Hanno diritto di voto coloro che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza dell'Assemblea dei Delegati, risultano essere iscritti alla Cassa.</p> <p data-bbox="807 958 1430 1272">1.2 Fermo il disposto dell'art. 14, commi 2 e 3, dello Statuto, possono essere eletti componenti l'Assemblea dei Delegati gli iscritti alla Cassa indicati al precedente comma 1.1 che facciano pervenire la propria candidatura entro la data che sarà resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comunicazione agli ordini locali e pubblicata sul sito web della Cassa.</p> <p data-bbox="807 1317 1430 1630">1.3 La candidatura deve essere inviata alla Cassa a mezzo raccomandata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la Posta Elettronica Certificata, unitamente alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 27 dello Statuto .</p> <p data-bbox="807 1675 1430 1877">1.4 La candidatura sarà dichiarata inammissibile se non perverrà nel termine perentorio indicato al precedente comma 1.2 e se alla stessa non sarà allegata la dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità.</p> <p data-bbox="807 1921 1430 2056">1.5 La Cassa comunicherà al candidato l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi della seconda parte dell'art. 27 dello Statuto, assegnando un termine perentorio di quindici (15)</p>

<p>Art. 4 - Predisposizione degli elenchi degli elettori e del materiale elettorale</p> <p>4.1 Contestualmente alla deliberazione di indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli associati indicati al precedente art. 1.</p> <p>4.2 Per pervenire alla formazione di tali elenchi il Consiglio di Amministrazione si avvale dei dati comunicati dai Presidenti dei Consigli degli Ordini afferenti i nominativi degli iscritti agli Albi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di indizione delle elezioni.</p> <p>4.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ad approvare i seguenti documenti e modelli, autorizzando le spese all'uopo necessarie:</p> <p>a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati;</p> <p>b) modello del certificato elettorale da trasmettere a ciascun elettore, contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'orario in cui si terranno le elezioni, del numero dei Delegati da eleggere, nonché l'invito a consultare la circolare indicata al precedente punto a) presso la sede del proprio Ordine di appartenenza;</p> <p>c) circolare esplicativa, ad uso dei componenti del seggio elettorale;</p> <p>d) modello di scheda elettorale contenente sul retro la predisposizione del campo per l'apposizione del timbro e della firma del</p>	<p>inviare la candidatura alla carica di Delegato;</p> <p>- procede alla definizione delle circoscrizioni elettorali...</p> <p>4.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ad approvare i seguenti documenti e modelli:</p> <p>a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati;</p> <p>b) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;</p> <p>c) modello delle schede elettorali contenenti sul retro la predisposizione del campo per l'apposizione del timbro e della firma del Presidente del seggio o del comitato elettorale;</p> <p>d) schema dei verbali delle operazioni elettorali.</p> <p>4.3 In ciascuna circoscrizione elettorale si eleggono i componenti dell'Assemblea dei delegati in ragione di un Delegato per i primi 450 - o frazione residuale di 450 non inferiore a 150 - Dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'indizione delle elezioni, risultano iscritti alla Cassa ovvero - computati nella misura del 50% - risultano tenuti, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, al pagamento del solo contributo integrativo. Superati i 450 iscritti, per come prima individuati, nella circoscrizione elettorale dovrà essere eletto un secondo delegato al raggiungimento di 1.000 iscritti, un quarto delegato al raggiungimento di 2.400 iscritti, un quinto delegato al raggiungimento di 3.250 iscritti, nonché di un delegato in più per ogni successivi 850 iscritti.</p> <p>4.4 Le Circoscrizioni elettorali coincidono con le circoscrizioni dei singoli Ordini Professionali; peraltro, qualora nell'ambito di un singolo Ordine il computo di cui al comma precedente porti ad un numero di unità inferiori a 150, il Consiglio di Amministrazione procede al raggruppamento di due o più Ordini professionali confinanti in un'unica circoscrizione elettorale, in maniera tale da raggiungere complessivamente almeno 450 unità o frazione di 450 non inferiore a 150.</p>
--	---

<p>in maniera da raggiungere complessivamente 450 unità o frazione di 450 non inferiore a 225.</p> <p>Art. 6 - Comunicazione e pubblicazione degli elenchi elettorali e dei raggruppamenti circoscrizionali</p> <p>6.1 Gli elenchi di cui al precedente art. 4 e i raggruppamenti disposti dal Consiglio di Amministrazione, unitamente all'indicazione del numero dei candidati da eleggere in ciascuna Circoscrizione elettorale definito in base all'art. 13 dello Statuto, sono inviati a cura della Cassa ai corrispondenti Ordini professionali almeno 60 giorni prima della data delle elezioni ed esposti a cura di questi nelle rispettive sedi per 15 giorni.</p> <p>Art. 7 - Osservazioni e rilievi avverso gli elenchi</p> <p>7.1 Entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, a pena di inammissibilità, potranno essere inviati al Consiglio di Amministrazione, a cui compete la definitiva decisione al riguardo, rilievi ed osservazioni sugli elenchi di cui all'art. 6.</p>	<p>all'art. 10, gli elenchi degli elettori e dei candidati alla carica di Delegato, nonché quello dei componenti del seggi elettorale, formati dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del numero dei Delegati da eleggere in ciascuna circoscrizione elettorale e le schede elettorali in plichi sigillati.</p> <p>6.2 Nel caso in cui la circoscrizione elettorale comprenda più Ordini professionali, gli elenchi e il materiale elettorale di cui al precedente comma sono inviati a tutti gli Ordini professionali facenti parte della circoscrizione elettorale.</p> <p>6.3 L'elenco dei Candidati per ciascuna circoscrizione deve essere pubblicato anche sul sito web della Cassa.</p> <p>Art. 7 - Nomina del seggio elettorale</p> <p>7.1 Entro la data di cui al precedente articolo 1.2, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina - per sorteggio - dei componenti dei seggi elettorali tra gli Iscritti, per come individuati nel precedente articolo 4.3, che facciano pervenire la propria candidatura entro la data che sarà resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, comunicazione agli ordini locali e pubblicata sul sito web della Cassa.</p> <p>Per ogni seggio, il Consiglio provvederà alla nomina di un Presidente e di due scrutatori per le operazioni di voto e di scrutinio. Per ciascun componente titolare del seggio elettorale è nominato un supplente.</p> <p>Il sorteggio, di cui al comma precedente, avverrà in seduta pubblica e la data di effettuazione del medesimo sarà pubblicata sul sito web della Cassa e comunicata agli Ordini locali.</p> <p>7.2 Qualora il Consiglio dell'Ordine non mettesse a disposizione i locali per lo svolgimento delle elezioni, la Cassa, dandone notizia al Presidente dell'Ordine, al Presidente del seggio elettorale e sul proprio sito web, procederà alla individuazione del luogo di espletamento delle</p>
--	---

<p>Art. 8 - Trasmissione degli elenchi elettorali definitivi e delle schede elettorali</p> <p>8.1 Almeno 20 giorni prima della data delle</p>	<p>operazioni elettorali che sarà ubicato presso una o più sedi alternative individuate dalla Cassa ubicate nella circoscrizione elettorale. In tal caso, e ove disponibili, dovranno essere utilizzati gli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti all'Ordine per la comunicazione della sede di svolgimento delle elezioni.</p> <p>7.3 I componenti dei seggi elettorali non possono essere scelti tra coloro che sono presenti nell'elenco dei candidati.</p> <p><u>Art. 8 - Adempimenti preliminari del seggio elettorale</u></p> <p>8.1 Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale prepara un numero di schede pari a quello degli aventi diritto al voto, provvedendo a timbrarle, a firmarle e a numerarle nel tagliando di controllo.</p> <p>8.2 Il Presidente del seggio elettorale assicura altresì i seguenti adempimenti e le seguenti dotazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) una o più cabine, o comunque luogo idoneo ad esprimere il voto in assoluta segretezza;b) la custodia, in apposito contenitore, delle schede timbrate e firmate dallo stesso Presidente del seggio elettorale;c) il materiale elettorale – reso disponibile dalla Cassa - costituito da:<ul style="list-style-type: none">- l'elenco degli elettori;- l'elenco dei candidati;- la circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali di cui al precedente art. 4;- il timbro predisposto dalla cassa, appositamente inviato ad ogni
--	---

<p>elezioni, a cura della Cassa e a mezzo raccomandata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, vengono trasmessi a ciascun Ordine, per la relativa pubblicazione presso la propria sede nonché per l'espletamento delle operazioni di voto di cui all'art. 12.1, due copie degli elenchi dei relativi Associati alla Cassa nell'ambito della circoscrizione elettorale con indicazione specifica di coloro che non possono essere eletti alla carica di Delegato e con la indicazione del numero dei Delegati da eleggere e le schede elettorali in plichi sigillati ed è inviato a ciascun associato il certificato elettorale con indicazione della data della votazione e della sede dell'Ordine presso cui recarsi per esprimere il voto.</p> <p>8.2 Nel caso in cui la circoscrizione elettorale comprenda più Ordini professionali, l'elenco definitivo di cui al precedente comma inviato per la pubblicazione presso la sede, con indicazione specifica di coloro che non possono essere eletti alla carica di Delegato, va inviato a tutti gli Ordini professionali facenti parte della circoscrizione elettorale.</p>	<p>Presidente di seggio;</p> <ul style="list-style-type: none">- le matite copiative;- le urne vuote munite di fessura per l'introduzione delle schede votate;- e quanto altro occorrente alla formazione di plichi sigillati che dovranno contenere le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche, le schede vidimate e non utilizzate, le schede sostituite, le schede non utilizzate ed i tagliandi di controllo. <p>8.3 Il Presidente del seggio elettorale espone in modo visibile a coloro che debbono esprimere il voto:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'elenco dei candidati;- il facsimile della scheda di votazione;- la circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali. <p>8.4 Il Presidente del seggio elettorale garantisce l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto.</p> <p><u>Art. 9 - Formalità relative al voto</u></p> <p>9.1 Le elezioni avvengono con voto segreto su schede di votazione predisposte dalla Cassa. Tali schede sono prestampate e riportano, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati da eleggere in ogni singola circoscrizione. Ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, nella scheda, oltre al nominativo del candidato, saranno indicati anche il luogo e la data di nascita.</p> <p>9.2 Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere nella circoscrizione di sua appartenenza apponendo il segno X nel riquadro accanto al nominativo o ai nominativi del o dei candidati prescelti.</p> <p>9.3 La scheda elettorale recante un numero di voti superiore al numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione è nulla. E' altresì nullo il voto contenuto in schede:</p> <p>a) che non sono quelle predisposte dalla Cassa o</p>
--	---

<p>Art. 9 - Nomina del seggio elettorale</p> <p>9.1 Almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle elezioni i Consigli degli Ordini nominano, fra gli associati alla Cassa, indicati nel precedente art. 8, i componenti del seggio elettorale nelle persone del Presidente e di due scrutatori per le operazioni di voto e di spoglio. Per ciascun componente titolare del seggio elettorale è nominato un supplente.</p> <p>9.2 I componenti dei seggi elettorali non hanno diritto di elettorato passivo.</p> <p>Art. 10 - Adempimenti preliminari del seggio elettorale</p> <p>10.1 Prima dell'inizio delle operazioni di voto, ai</p>	<p>non timbrate o firmate sul retro dal Presidente del seggio elettorale;</p> <p>b) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.</p> <p><u>Art. 10 - Operazioni di voto</u></p> <p>10.1 Il Presidente del seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.</p> <p>10.2 Consegna, quindi, all'elettore la scheda, previa rimozione del tagliando di controllo, ed una matita copiativa.</p> <p>10.3 L'elettore si reca immediatamente nella cabina o nel luogo deputato alla votazione, esprime il voto, chiude la scheda e la introduce immediatamente nell'urna.</p>
--	---

<p>sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Presidente del seggio elettorale assicura i seguenti adempimenti e le seguenti dotazioni:</p> <p>a) l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto;</p> <p>b) una o più cabine per esprimere il voto in assoluta segretezza;</p> <p>c) la custodia, in apposito contenitore, delle schede timbrate e firmate dallo stesso Presidente del seggio;</p> <p>d) la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi dei candidati, da esporre a vista di coloro che debbono ancora esprimere il voto, da timbri, matite e quanto altro occorrente alla formazione di plichi sigillati che dovranno contenere le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche, le schede vidimate e non utilizzate, le schede sostituite ed i tagliandi di controllo, da un'urna vuota munita di fessura per l'introduzione delle schede votate.</p> <p>10.2 Il Presidente, quindi, prepara un numero di schede pari a quello degli aventi diritto al voto, provvedendo a timbrarle, a firmarle e a numerarle nel tagliando di controllo.</p> <p>10.3 Il Presidente del seggio assicura anche che gli elettori, prima di votare, siano messi nella condizione di prendere visione, a mezzo di adeguata esposizione, degli elenchi degli aventi diritto al voto, con indicazione specifica di coloro che non possono essere eletti alla carica di Delegato, del facsimile della scheda di votazione e della circolare illustrativa delle norme e delle procedure elettorali, di cui all'art. 4, comma 3 lett. a) del presente regolamento.</p>	<p>10.4 L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda, ma solo prima che venga immessa nell'urna, per motivi da indicarsi nel verbale.</p> <p>10.5 In tal caso, il Presidente del seggio elettorale prende in consegna la scheda restituita chiusa, vi appone sottoscrivendola la dicitura "annullata e sostituita", la inserisce in una apposita busta che viene immediatamente sigillata con timbro e firma del Presidente e consegna all'elettore una nuova scheda.</p> <p>10.6 Gli elettori ancora presenti nel seggio all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare dal Presidente del seggio elettorale.</p> <p>10.7 L'orario di chiusura del seggio può essere anticipato a discrezione del Presidente del seggio elettorale solo ove abbia già votato la totalità degli elettori.</p> <p>10.8 Durante le operazioni di voto debbono essere presenti almeno due componenti del seggio. Sempre in detto lasso temporale, nel seggio dovranno essere presenti solo gli elettori che devono ancora esprimere il proprio voto e per il tempo strettamente necessario a detto adempimento e, ove indicati dai candidati all'apertura del seggio elettorale, un solo rappresentante per ognuno dei medesimi. Il Presidente del seggio è tenuto a far rispettare tale prescrizione.</p> <p>Art. 11 - Scrutinio delle schede elettorali</p> <p>11.1 Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto ed il Presidente del seggio vi dà inizio non appena chiuse le operazioni di voto.</p> <p>11.2 Il Presidente procede all'apertura dell'urna contenente le schede votate e dà, quindi, inizio allo scrutinio che viene effettuato, da parte degli</p>
---	--

<p>Art. 11 - Operazioni di voto</p> <p>11.1 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e presso il seggio elettorale, secondo le modalità temporali indicate sul certificato elettorale, su schede di votazione predisposte dalla Cassa su modello approvato dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 4.3 e preventivamente firmate dal Presidente del seggio.</p> <p>11.2 Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere nella circoscrizione di sua appartenenza, i cui nominativi dovranno essere riportati negli appositi spazi della scheda elettorale.</p> <p>11.3 Il voto espresso a favore di un numero di nominativi superiore a quelli da eleggere è nullo relativamente ai nominativi eccedenti, secondo l'ordine di trascrizione. E' integralmente nullo il voto contenuto in schede:</p> <p>a) che non sono quelle predisposte dalla Cassa o non timbrate o firmate sul retro dal Presidente del seggio;</p>	<p>scrutatori, estraendo dall'urna una scheda per volta, aprendola e consegnandola al Presidente.</p> <p>11.3 Il Presidente legge a voce alta il nome dei candidati votati. I voti sono riportati in apposita tabella dallo scrutatore, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore.</p> <p>11.4 Le schede scrutinate sono raccolte in pacchi separati, tenendo distinte le schede valide, quelle ritenute nulle, le schede bianche e le schede contestate.</p> <p><u>Art. 12 - Decisione delle contestazioni</u></p> <p>Il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le eventuali contestazioni, dandone atto nel verbale.</p>
--	--

<p>b) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.</p> <p>11.4 Ove ricorrano casi di omonimia, dovranno essere indicati, oltre al nome e cognome del candidato prescelto, anche la data completa o il solo anno di nascita, ovvero il numero ordinativo risultante dall'elenco degli elettori aventi diritto, con l'indicazione, per i soli casi di cui al comma 8.2, dell'Ordine cui l'elenco si riferisce.</p> <p>Art. 12 - Formalità relative al voto</p> <p>12.1 Il Presidente del seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.</p> <p>12.2 Consegna, quindi, all'elettore la scheda ed una matita copiativa.</p> <p>12.3 L'elettore si reca immediatamente nella cabina all'uopo destinata, esprime il voto, riportando sulla scheda i nominativi prescelti, nei limiti del numero dei candidati da eleggere nella circoscrizione elettorale, chiude la scheda, esce dalla cabina e riconsegna la scheda votata al Presidente del seggio che, previa rimozione del tagliando di controllo, la introduce nell'urna in presenza dell'elettore.</p> <p>12.4 L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda, ma solo prima che venga immessa nell'urna, per motivi da indicarsi nel verbale.</p> <p>12.5 In tal caso, il Presidente del seggio prende in consegna la scheda restituita chiusa, vi appone sopra il timbro del seggio, la inserisce in una apposita busta gommata che viene immediatamente sigillata con timbro e firma del Presidente e consegna all'elettore la nuova scheda che dovrà essere stata numerata e vidimata.</p> <p>12.6 Gli elettori ancora presenti nel seggio all'ora fissata per la chiusura delle operazioni elettorali</p>	<p>Art. 13 - Verbale ed operazioni conclusive</p> <p>13.1 Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori, sottoscrivono il verbale delle operazioni su modello predisposto dalla Cassa.</p> <p>13.2 Il verbale è inviato alla Cassa in plico sigillato mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, a cura del Presidente del seggio, entro il secondo giorno successivo le elezioni.</p> <p>13.3 Le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate, i tagliandi di controllo, gli elenchi degli elettori e dei candidati e tutto l'altro materiale ricevuto sono sigillati ciascuno in diversi plichi inviati alla Cassa, mediante un'unica raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione a cura del Presidente del seggio entro il secondo giorno successivo le elezioni.</p> <p>13.4 Gli adempimenti di cui sopra vanno posti in essere, distintamente e direttamente nei confronti della Cassa, anche dai Presidenti di</p>
---	---

<p>sono ammessi a votare dal Presidente del seggio.</p> <p>12.7 L'orario di chiusura del seggio può essere anticipato a discrezione del Presidente del seggio e solo ove abbia già votato la totalità degli elettori.</p> <p>12.8 Durante le operazioni di voto debbono essere presenti almeno due componenti del seggio.</p> <p>Art. 13 - Scrutinio delle schede elettorali</p> <p>13.1 Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed il Presidente del seggio vi dà inizio non appena chiuse le operazioni di voto.</p> <p>13.2 Il Presidente procede all'apertura dell'urna contenente le schede votate e dà, quindi, inizio allo spoglio che viene effettuato, da parte di ciascuno scrutatore, estraendo dall'urna una scheda per volta, aprendola e consegnandola al Presidente.</p> <p>13.3 Il Presidente legge a voce alta il nome dei votati che sono riportati in apposita tabella dallo scrutatore, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore.</p> <p>13.4 Le schede scrutinate sono raccolte in pacchi separati, tenendo distinte le schede valide, quelle ritenute nulle, le schede bianche e le schede contestate.</p> <p>Art. 14 - Decisione delle contestazioni</p> <p>14.1 Il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori,</p>	<p>ciascun seggio raggruppato con altri in unica circoscrizione elettorale.</p> <p>13.5 Tutte le spese sostenute dal Presidente di seggio, per gli adempimenti del suo ufficio, saranno rimborsate dalla Cassa dietro presentazione delle ricevute in originale.</p> <p>Art. 14 - Proclamazione e convocazione degli eletti</p> <p>14.1 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta, proclama eletti i Delegati che, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, hanno ricevuto il maggior numero di voti. I requisiti previsti dall'articolo 27 dello Statuto devono sussistere alla data delle elezioni.</p> <p>14.2 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.</p> <p>14.3 La proclamazione viene comunicata a ciascun eletto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione. L'accettazione deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della proclamazione.</p> <p>14.4 I risultati delle elezioni sono, quindi, comunicati entro 30 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30/6/1994, n. 509, a norma dell'art. 41 dello Statuto.</p> <p>14.5 Qualora la proclamazione di singoli Delegati non possa essere eseguita per qualsiasi ragione, gli effetti sono regolati dal comma 4 dell'art. 18.</p> <p>Art. 15 - Sostituzione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati</p> <p>15.1 Nel caso di cessazione dalla carica, per</p>
--	--

<p>decide in via provvisoria su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le relative contestazioni, dandone atto nel verbale.</p>	<p>qualsiasi ragione, dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, si provvede alla relativa sostituzione con la nomina del primo dei non eletti nella circoscrizione di appartenenza.</p> <p>15.2 In caso di parità di voti, viene nominato l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.</p> <p>15.3 Ove manchi, nella circoscrizione di appartenenza del delegato cessato dalla carica, un primo non eletto o qualora nessuno dei votati non eletti accetti la carica, sono indette elezioni suppletive con le modalità di cui al presente Regolamento.</p> <p>15.4 La carica di Delegato non è compatibile con quella di Consigliere di Amministrazione o di componente effettivo del Collegio dei Sindaci. Pertanto, l'iscritto che venga eletto Delegato e successivamente Consigliere di Amministrazione o componente effettivo del Collegio dei Sindaci sarà dichiarato decaduto dalla carica di Delegato, salvo che lo stesso comunichi alla Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione la diversa volontà di ricoprire la carica di Delegato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di proclamazione a Consigliere di Amministrazione o componente il Collegio dei Sindaci.</p>
<p>Art. 15 - Verbale ed operazioni conclusive</p> <p>15.1 Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del seggio chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo tre copie dello stesso, su modello predisposto dalla Cassa.</p> <p>15.2 Le copie del verbale sono sottoscritte, in ciascun foglio, anche dagli scrutatori e sono inviate, in plico raccomandato, con avviso di ricevimento, ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, a cura del Presidente del seggio, alla Cassa.</p> <p>15.3 Con separato plico sigillato, da inviare alla</p>	<p><u>Art. 16 - Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento nelle cariche</u></p> <p>Entro 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 dello Statuto, la nuova Assemblea dei Delegati per l'insediamento e per</p>

<p>Cassa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, il Presidente del seggio trasmette le schede votate, le schede contestate, le schede nulle, le schede bianche, quelle vidimate e non utilizzate, le schede sostituite ed i tagliandi di controllo.</p> <p>15.4 Il Presidente del seggio, terminate le operazioni di cui sopra, consegna al Presidente del Consiglio dell'Ordine tutto l'altro materiale ricevuto.</p> <p>15.5 Gli adempimenti di cui sopra vanno posti in essere, distintamente e direttamente, nei confronti della Cassa, anche dai Presidenti di ciascun seggio raggruppato con altri in unica circoscrizione elettorale.</p> <p>Art. 16 - Proclamazione e convocazione degli eletti</p> <p>16.1 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta e confermata l'insussistenza di cause di ineleggibilità, proclama eletti i Delegati che, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>16.2 In caso di parità, è proclamato eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o, in caso di ulteriore parità, maggiore di età.</p> <p>16.3 La proclamazione viene comunicata con l'invio a ciascun eletto di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta</p>	<p>l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei Sindaci, nonché per la determinazione di quanto previsto dall'art. 15 lettera i) dello Statuto.</p>
--	---

<p>ricezione. L'accettazione deve essere comunicata nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della proclamazione.</p> <p>16.4 I risultati delle elezioni sono, quindi, comunicati entro 30 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la iscrizione nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30/6/1994, n. 509, a norma dell'art. 41 dello Statuto.</p> <p>16.5 Qualora la proclamazione di singoli Delegati non possa essere eseguita per qualsiasi ragione, gli effetti sono regolati dal comma 4 dell'art. 20.</p> <p>Art. 17 - Sostituzione dei componenti dell'Assemblea</p> <p>17.1 Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, dei componenti dell'Assemblea, si provvede alla relativa sostituzione con la nomina del primo dei non eletti nella circoscrizione di appartenenza.</p> <p>17.2 In caso di parità dei voti, viene nominato colui che ha maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa o, in caso di ulteriore parità, che sia maggiore di età.</p> <p>17.3 Ove manchi, nella circoscrizione di appartenenza del delegato cessato dalla carica, un primo non eletto o qualora nessuno dei votati non eletti accetti la carica, sono indette elezioni suppletive con le modalità di cui al presente Regolamento.</p> <p>Art. 18 - Prima convocazione dell'Assemblea ed insediamento nelle cariche</p> <p>18.1 Entro 10 giorni dalla data di spedizione della lettera di proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 dello Statuto, la nuova Assemblea dei Delegati per l'insediamento e per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri elettivi del Collegio dei Sindaci, nonchè per la determinazione di quanto previsto dall'art. 15 lettera i) dello Statuto.</p>	<p>TITOLO II ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO DEI SINDACI</p> <p>Art. 17 - Componenti eleggibili</p> <p>17.1 Possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione tutti gli iscritti alla Cassa che presentino la propria candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del decimo giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Delegati.</p> <p>17.2 Possono essere eletti Sindaci tutti gli iscritti alla Cassa, che sono anche iscritti al registro dei Revisori Legali, che presentino la propria candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del decimo giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Delegati.</p> <p>17.3 Non è ammessa la doppia candidatura, alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed alla carica di componente il Collegio dei Sindaci; la candidatura ad uno dei citati organi preclude la possibilità di candidarsi all'altro, a meno di esplicita rinuncia alla candidatura precedentemente presentata; il tutto nel rispetto dei termini di cui al presente articolo.</p> <p>Nel caso di presentazione di candidatura sia alla carica di Consigliere di Amministrazione sia alla carica di componente il Collegio dei Sindaci, verrà quindi ritenuta valida la prima pervenuta; nel caso di contemporaneità della doppia candidatura sarà ritenuta valida quella alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.</p>
--	--

<p>TITOLO II ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI</p> <p>Art. 19 - Componenti eleggibili</p> <p>19.1 Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione tutti i dottori commercialisti associati alla Cassa, che si siano o siano stati candidati mediante invio alla Cassa della proposta di autocandidatura o dell'accettazione della candidatura proposta da terzi, attraverso posta elettronica, telegramma, telefax, raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, ricevuta dalla Cassa stessa almeno tre giorni lavorativi prima della data delle elezioni.</p> <p>19.2 La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di quattro anni. I componenti del Consiglio possono essere rieletti per una sola volta consecutivamente.</p> <p>19.3 Possono essere eletti alla carica di Sindaco, tutti i dottori commercialisti che sono associati alla Cassa, che sono iscritti al registro dei Revisori contabili e che si siano o siano stati candidati mediante invio alla Cassa della proposta di autocandidatura o dell'accettazione della candidatura proposta da terzi, attraverso o posta elettronica o telegramma o telefax o raccomandata a mano e/o con avviso di ricevimento, ricevuta dalla Cassa stessa almeno tre giorni lavorativi prima della data delle elezioni.</p> <p>19.4 I componenti elettivi, in numero di tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutivamente.</p>	<p>17.4 La candidatura deve essere inviata alla Cassa, a mezzo raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione, ivi compresa la Posta Elettronica Certificata, unitamente alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dai commi 2 e 4 dell'art. 27 dello Statuto.</p> <p>17.5 La candidatura sarà dichiarata inammissibile se non perverrà alla Cassa nel termine perentorio indicato e se alla stessa non sarà allegata la dichiarazione attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità.</p> <p>17.6 La Cassa comunicherà al candidato l'eventuale ricorrenza di cause di ineleggibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 27 dello Statuto, assegnando un termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della comunicazione per sanarne la carenza, pena l'ineleggibilità.</p> <p><u>Art. 18 - Insediamento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni</u></p> <p>18.1 L'Assemblea dei Delegati - convocata per gli adempimenti di cui al precedente art. 16 - è presieduta dal Presidente uscente.</p> <p>18.2 L'Assemblea nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante.</p> <p>18.3 L'Assemblea procede alla elezione di otto Consiglieri di Amministrazione e di tre Sindaci. Coloro che, candidati alla carica di Sindaco, otterranno il maggior numero di voti saranno proclamati Sindaci effettivi; i primi tre candidati al Collegio Sindacale, non eletti, saranno proclamati Sindaci supplenti.</p> <p>18.4 L'Assemblea è validamente costituita ed i relativi provvedimenti restano validi a tutti gli effetti, anche qualora non si sia potuto procedere</p>
---	--

<p>19.5 Possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione e Sindaci anche i componenti dell'Assemblea dei Delegati.</p> <p>Art. 20 - Insediamento dell'Assemblea e modalità di espletamento delle elezioni</p> <p>20.1 L'Assemblea dei Delegati - convocata per gli adempimenti di cui al precedente art. 18 - è presieduta dal Presidente uscente.</p> <p>20.2 Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un delegato designato dalla stessa Assemblea.</p> <p>20.3 L'Assemblea procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione limitatamente ad otto membri e subito dopo, senza soluzione di continuità, alla elezione dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti.</p> <p>20.4 L'Assemblea è validamente costituita, ed i relativi provvedimenti restano validi a tutti gli effetti, anche qualora non si sia potuto procedere all'elezione di tutti i Delegati, anche per omessa accettazione ai sensi dell'art. 16.3, o se alcuno di essi sia cessato dalla carica.</p> <p>Art. 21 - Comitato elettorale</p> <p>21.1 L'Assemblea procede a:</p>	<p>all'elezione di tutti i Delegati, anche per omessa accettazione ai sensi dell'art. 14.3, o se alcuno di essi sia cessato dalla carica.</p> <p>Art. 19 - Comitato elettorale</p> <p>L'Assemblea procede a:</p> <p>a) designare, a maggioranza, un Comitato elettorale composto da cinque membri dell'Assemblea stessa, non candidati, che si insedia e provvede a sua volta ad eleggere, al suo interno, il Presidente e il Segretario;</p> <p>b) fissare l'orario a partire dal quale dovranno tenersi le elezioni.</p> <p>Art. 20 - Procedimento elettorale</p> <p>20.1 Il Comitato elettorale riceve dalla Cassa:</p> <p>a) le schede predisposte per le operazioni di voto;</p> <p>b) il locale dove poter effettuare le operazioni di voto, atto ad assicurare la segretezza dello stesso, nonché matite copiative e quant'altro possa occorrere all'espletamento delle operazioni stesse;</p> <p>c) gli elenchi nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e dei candidati alla Carica di componente il Collegio dei Sindaci,</p> <p>20.2 Prima della votazione, il singolo delegato dovrà essere identificato e apporre la propria firma sull'elenco dei Delegati.</p> <p>20.3 Le elezioni alla carica di Consigliere di Amministrazione e dei candidati alla Carica di componente il Collegio dei Sindaci della Cassa si svolgono con voto segreto. Hanno diritto di voto i Delegati eletti e proclamati.</p>
---	--

<p>a) designare, a maggioranza, un Comitato elettorale composto da cinque membri dell'Assemblea stessa, che si insedia immediatamente e provvede a sua volta ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Segretario;</p> <p>b) fissare l'orario a partire dal quale dovranno tenersi le elezioni.</p> <p>21.2 I Delegati che accettano di far parte del Comitato elettorale non possono essere eletti Consiglieri di Amministrazione o Sindaci, ma possono esprimere il loro voto.</p> <p>Art. 22 - Procedimento elettorale</p> <p>22.1 Il Comitato elettorale riceve dalla Cassa:</p> <p>a) le schede, predisposte per le operazioni di voto;</p> <p>b) il locale dove poter effettuare le operazioni di voto, atto ad assicurare la segretezza dello stesso, nonché matite e quant'altro possa occorrere all'espletamento delle operazioni stesse;</p> <p>c) due elenchi nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco effettivo e supplente, rispettivamente numerati progressivamente, uno dei quali va esposto nel locale delle votazioni, con l'indicazione specifica, ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, dell'Ordine di appartenenza, della data di nascita.</p> <p>22.2 Prima della votazione, il singolo delegato dovrà essere identificato e apporre la propria firma sull'elenco dei Delegati.</p> <p>22.3 Le elezioni alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco della Cassa si svolgono con voto segreto. Hanno diritto di voto i Delegati eletti e proclamati e il numero totale dei componenti dell'Assemblea è composto temporaneamente al netto del numero dei Delegati eventualmente non proclamati ai sensi dell'art. 16 comma 5. Possono essere espresse un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere. Ove le preferenze espresse risultassero superiori a detto numero non vengono considerate quelle espresse in eccedenza, secondo l'ordine della trascrizione.</p>	<p>20.4 Le elezioni si svolgono su schede di votazione predisposte dalla Cassa ai sensi dell'art. 4 e preventivamente timbrate, firmate e numerate sul tagliando di controllo dal Presidente del Comitato elettorale.</p> <p>20.5 Tali schede devono essere di colore diverso per quanto attiene l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e quella dei Sindaci e rispettivamente riportare in ordine alfabetico i nominativi dei candidati da eleggere alla carica di Consigliere di Amministrazione e alla carica di componente il Collegio dei Sindaci. Ove tra i candidati ricorrano degli omonimi, nella scheda, oltre al nominativo del candidato, saranno indicati anche il luogo e la data di nascita.</p> <p>20.6 Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere rispettivamente alla carica di Consigliere di Amministrazione e alla carica di Sindaco, apponendo il segno X nel riquadro accanto al nominativo o ai nominativi dei candidati prescelti. La scheda elettorale recante un numero di voti superiore al numero dei candidati da eleggere alle rispettive cariche è nulla. E' altresì nullo il voto contenuto in schede:</p> <p>a) che non sono quelle predisposte dalla Cassa o non timbrate o firmate sul retro dal Presidente del Comitato Elettorale;</p> <p>b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.</p> <p>20.7 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda, per quanto compatibili, alle norme del presente regolamento relative alle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.</p> <p>Art. 21 - Proclamazione alla carica di Consigliere di</p>
--	---

<p>22.4 Le schede debbono essere prestampate e di colore diverso per quanto attiene rispettivamente l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e quella dei Sindaci.</p> <p>22.5 Ove ricorrano casi di omonimia dovranno essere indicati, oltre al nome e cognome del candidato prescelto, anche la data di nascita per intero o il solo anno di nascita, ovvero l'Ordine di appartenenza ovvero il numero progressivo di cui all'art. 22.1 lettera c).</p> <p>22.6 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle norme di cui al regolamento delle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.</p> <p>Art. 23 - Proclamazione alla carica di Consigliere di Amministrazione</p> <p>23.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, che sono pubbliche, dandone atto a verbale, con l'indicazione degli otto nominativi di associati che</p>	<p><u>Amministrazione</u></p> <p>21.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio, dandone atto a verbale, con l'indicazione degli otto nominativi dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto, i Consiglieri di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale e il personale autorizzato dal Presidente.</p> <p>21.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato su modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>21.3 Le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate e i tagliandi di controllo, sigillati in plichi separati, vengono immediatamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>21.4 La proclamazione di cui al precedente comma 21.1 viene comunicata agli interessati dalla Cassa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>21.5 L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere comunicata alla Cassa con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.</p> <p>21.6 In caso di omessa accettazione o di cessazione dalla carica, viene proclamato eletto il primo fra i candidati risultati non eletti.</p> <p>21.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.</p>
---	--

<p>hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>23.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato in tre copie su modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>23.3 Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in plichi separati, vengono simultaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>23.4 La proclamazione viene comunicata agli interessati dalla Cassa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>23.5 L'accettazione della carica, da parte degli eletti, deve essere comunicata alla Cassa con raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.</p> <p>23.6 In caso di omessa accettazione, viene proclamato eletto il primo fra i candidati risultati non eletti.</p> <p>23.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore età.</p> <p>Art. 24 - Proclamazione alla carica di Sindaco</p> <p>24.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di spoglio, che sono pubbliche, dandone atto a verbale con</p>	<p>Art. 22 - Proclamazione alla carica di Sindaco</p> <p>22.1 La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente è fatta dal Presidente del Comitato elettorale, non appena ultimate le operazioni di scrutinio, dandone atto a verbale con l'indicazione dei tre nominativi di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti quali sindaci effettivi e i successivi tre nominativi di candidati quali sindaci supplenti. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli aventi diritto al voto i Consiglieri di Amministrazione i componenti il Collegio Sindacale e il personale autorizzato dal Presidente.</p> <p>22.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato sul modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnato immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>22.3 Le schede votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite, le schede vidimate e non utilizzate, le schede contestate, le schede non utilizzate e i tagliandi di controllo, sigillati in plichi separati, vengono immediatamente consegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>22.4 La proclamazione di cui al precedente comma 22.1 viene comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>22.5 L'accettazione della carica da parte degli eletti deve essere comunicata alla Cassa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con modalità atte a certificare l'avvenuta ricezione nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.</p> <p>22.6 In caso di omessa accettazione, per qualsiasi ragione, dell'eletto a sindaco effettivo viene proclamato eletto alla carica di sindaco effettivo il primo tra i candidati proclamati a sindaco supplente; in tal caso il numero dei sindaci supplenti verrà reintegrato con il primo dei non eletti.</p>
---	--

<p>l'indicazione dei tre nominativi di associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione a sindaco effettivo e dei tre nominativi di associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione di sindaco supplente.</p> <p>24.2 Il verbale delle operazioni elettorali, compilato in tre copie sul modello predisposto dalla Cassa, è redatto e sottoscritto in ciascuna pagina dai componenti del Comitato medesimo e consegnati immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>24.3 Le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, quelle sostituite e quelle non utilizzate, sigillate in plichi separati, vengono simultaneamente consegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.</p> <p>24.4 La proclamazione viene comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>24.5 L'accettazione della carica da parte degli eletti deve essere comunicata alla Cassa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione della proclamazione.</p> <p>24.6 In caso di omessa accettazione dell'eletto a sindaco effettivo, viene proclamato eletto il primo tra i candidati risultati non eletti a sindaco effettivo. In caso di omessa accettazione dell'eletto a sindaco supplente, viene proclamato eletto il primo tra i candidati risultati non eletti a sindaco supplente.</p> <p>24.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore età.</p>	<p>22.7 In caso di parità di voti, è proclamato eletto l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, l'iscritto con maggiore età.</p> <p><u>Art. 22 Bis- Elezioni suppletive</u></p> <p>Nel caso in cui sono proclamati eletti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale quali sindaci effettivi o quali sindaci supplenti, un numero inferiore a quello dei rispettivi organi saranno indette elezioni suppletive ai sensi del presente regolamento.</p> <p><u>Art. 23 - Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>23.1 Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonché le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne.</p> <p>23.2 Entro 30 giorni dalla proclamazione o nomina dei componenti gli Organi di Amministrazione e di controllo, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la iscrizione nell'Albo di cui all'art. 4, primo comma, del Decreto Legislativo 30/6/1994, n. 509.</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI</p> <p><u>Art. 24 - Ricorso sulla validità delle elezioni</u></p> <p>24.1 Entro e non oltre 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi Collegiali e di controllo della Cassa, a pena di inammissibilità, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione uscente che decide, in via definitiva, nel termine di 120 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.</p> <p>24.2 Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.</p>
---	--

<p>Art. 25 - Trasmissione di copia dei verbali e convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>25.1 Ricevuti i verbali di cui agli articoli precedenti, nonchè le lettere di accettazione da parte degli eletti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente provvede a convocare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci per l'insediamento e le elezioni delle cariche interne.</p> <p>25.2 Entro 30 giorni dalla proclamazione o nomina dei componenti gli Organi di Amministrazione e di controllo, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la iscrizione nell'Albo, di cui all'art. 4, comma primo, del Decreto Legislativo 30/6/1994, n. 509.</p> <p>NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 26 - Ricorso sulla validità delle elezioni</p> <p>26.1 Entro e non oltre 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti a componenti degli Organi Collegiali e di controllo della Cassa, a pena di inammissibilità, ogni associato può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali, al Consiglio di Amministrazione uscente che decide, in via definitiva, nel termine di 120 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.</p> <p>26.2 Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.</p> <p>26.3 Per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 2, e 19, commi 2 e 4, del presente Regolamento, si considerano anche i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.</p>	<p>24.3 Per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 2, 17, comma 2 e 25 comma 4, dello Statuto, si considerano anche i mandati già espletati e quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento</p>
---	--